

Codice dell`ambiente: al via le nuove regole

15 Febbraio 2008

Trascorsi gli ordinari 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è entrato definitivamente in vigore il **13 febbraio 2008** il D.Lgs. 4/2008 che ha apportato rilevanti modifiche al Codice dell`ambiente (D.Lgs. 152/2006) e **diventano quindi operative** le nuove norme in materia di VIA, VAS, gestione dei rifiuti, terre e rocce da scavo e bonifiche dei siti inquinati.

Tra gli adempimenti immediatamente operativi e di diretto interesse per il settore, si sottolinea che **in materia di terre e rocce da scavo** il nuovo articolo 186 prevede che i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione alla data del 13 febbraio 2008 potranno essere completati a condizione che sia effettuata, entro i successivi **90 gg., una comunicazione all`autorità competente nella quale si attesti il rispetto dei requisiti prescritti dal comma 1 del medesimo articolo, nonchè siano forniti tutti i necessari dettagli di natura tecnica sul sito di destinazione ecc.**

Si ricorda altresì che il reimpiego del materiale dovrà avvenire entro un anno per le opere private ovvero entro tre anni, ma nel medesimo progetto, per le opere pubbliche e per quelle soggette a VIA. Il termine decorre dalla data di produzione del materiale, che qualora sia stato prodotto in data anteriore al 13 febbraio 2008, si ritiene – in assenza di una precisa indicazione di legge – che debba essere utilizzato entro un anno/tre anni, a seconda della natura dell`opera da cui deriva, con decorrenza dal 13 febbraio 2008.

Relativamente all`autorità competente a ricevere le comunicazioni di adeguamento per il riutilizzo e considerata l`assenza di indicazioni di legge, si ritiene che esse debbano essere indirizzate, come previsto in via ordinaria, a seconda della natura dell`opera, alla Commissione VIA, ovvero al Comune o al progettista/stazione appaltante, in caso di opere pubbliche.